

Il codice antimafia e' legge. Don Ciotti: "Quanti errori"



“Il nuovo codice antimafia che entrerà in vigore fra pochi giorni è un preoccupante passo indietro”. Don Luigi Ciotti chiude con queste parole la due giorni “Mafie al Nord”, organizzata da Libera nella sede del Gruppo Abele a Torino, 48 ore di assemblea, dibattito e studio cui ha preso parte buona parte delle migliori professionalità (magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, studiosi, operatori sociali, oltre ai tre sindaci di Torino, Milano e Genova) che l’Italia è in grado di esprimere in materia. Il tema è quello del decreto legislativo 6 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre, contenente il Codice delle leggi antimafia e di prevenzione che entrerà in vigore il 13 ottobre. Il testo originale era stato criticato con decisione da molti addetti ai lavori (Libera in testa) e lo scorso 4 agosto la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato un parere favorevole che recepiva quasi tutte le osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, però, non sembra averne tenuto troppo conto, tanto che le riserve – alla vigilia dell’entrata in vigore – sono le stesse, soprattutto in materia di confisca dei beni mafiosi: “Ci sono norme – dichiara Luigi Ciotti – che complicano terribilmente la vita degli amministratori dei beni”. Una riguarda la “prescrizione”: decreta la decadenza automatica del provvedimento di confisca se entro 18 mesi una sentenza d’appello non conferma il primo grado: “Sappiamo bene – spiega Don Ciotti – che quei signori possono permettersi ottimi avvocati, che sanno molto bene come fare scadere il tempo”. Altra “singolarità” del Codice è la sostanziale assimilazione del procedimento di prevenzione (ossia sequestro più confisca) a quello fallimentare: “Il giudice della prevenzione – racconta Francesco Menditto, Procuratore capo di Lanciano – deve appurare se il mafioso oggetto del provvedimento di confisca abbia dei creditori, esattamente come un giudice fallimentare. Se i creditori sono in buona fede, vanno pagati. Questo significa che se una persona vanta un credito, mettiamo, di mille euro a fronte di un immobile che vale dieci milioni, quell’immobile si deve vendere. E allo Stato rimane quel che resta. Insomma, se prima il principale obiettivo era sottrarlo alla criminalità e riconsegnarlo alla società, ora l’intenzione è quella di fare cassa. Un altro aspetto grave è quello della disciplina di revoca della confisca in caso di errore. Prima, in caso di riforma di una sentenza, era lo Stato a liquidare il danno. Il nuovo Codice prevede invece che l’obbligo di rifondere sia a carico dei Comuni, che hanno le casse vuote. Quanti comuni si faranno carico di un bene confiscato con il rischio di doverlo ripagare con gli interessi?”.